

Parti

Ricorrente: combit Software GmbH

Convenuta: Commit Business Solutions Ltd

Dispositivo

Gli articoli 1, paragrafo 2, 9, paragrafo 1, lettera b), e 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che, qualora un tribunale dei marchi dell'Unione europea constati che l'uso di un segno ingenera un rischio di confusione con un marchio dell'Unione europea in una parte del territorio dell'Unione europea, ma non in un'altra parte di tale territorio, detto tribunale deve concludere nel senso di una violazione del diritto esclusivo conferito da tale marchio e pronunciare un ordine di cessazione di detto uso per l'insieme del territorio dell'Unione europea, ad eccezione della parte di tale territorio per la quale sia stata accertata l'assenza di un rischio di confusione.

⁽¹⁾ GU C 294 del 7.9.2015.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Vredegerecht te Ieper — Belgio) — Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV/Gregory Demey

(Causa C-261/15) ⁽¹⁾

(Trasporto ferroviario — Regolamento (CE) n. 1371/2007 — Diritti e obblighi dei viaggiatori — Mancanza del titolo di trasporto — Mancata regolarizzazione entro i termini — Reato)

(2016/C 419/25)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Vredegerecht te Ieper

Parti

Ricorrente: Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV

Convenuto: Gregory Demey

Dispositivo

L'articolo 6, paragrafo 2, ultima frase, dell'appendice A della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo che modifica la COTIF del 3 giugno 1999, di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni nazionali le quali prevedono che una persona che effettua un viaggio in treno senza essere in possesso di un titolo di trasporto a tal fine e che non regolarizza la sua situazione entro i termini previsti dalle disposizioni in parola non ha un vincolo contrattuale con l'impresa ferroviaria.

⁽¹⁾ GU C 270 del 17.8.2015.